



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. XXX presidente
dott. XXX giudice
dott. XXX giudice designato est.
ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D.L.vo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n. **XXXR.G.** e promosso

da

XXX, nato in Bangladesh il XXX, **CUI XXX**-elettivamente domiciliato in XXX, presso lo studio dell'avv. XXX che lo rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente/opponente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI MILANO

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex artt. 35 D.L.vo. 25/2008 e 737 ss. c.p.c., depositato il 2.10.2017, notificato al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. XXX adiva il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il XXX e notificato all'opponente il giorno XXX.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D.L.vo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, mentre la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 *bis* commi 7 e 8).

Nel termine previsto dal comma 12 dell'art. 35 *bis* la difesa ricorrente non ha provveduto a depositare la nota difensiva autorizzata.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del XXX è stata fissata udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice delegato per procedere a nuova audizione dell'interessato.

Il ricorrente si è presentato, ha reso dichiarazioni ed ha prodotto nuovi documenti, come indicati a verbale.

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sulla pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

Il ricorrente, quanto ai motivi che l'avevano indotto a espatriare e a chiedere la protezione internazionale ha dichiarato, al momento della formalizzazione della domanda, di essere omosessuale e di essere fuggito dal Bangladesh, in seguito ai maltrattamenti subiti proprio a causa del suo orientamento sessuale.

Sentito dalla Commissione ha dichiarato di essere nato e cresciuto a Noakhali, di essere di religione musulmana, di avere un fratello ed una sorella più piccola, di aver frequentato la scuola per soli due anni e di aver lavorato, come aiutante, nel negozio del padre.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare ha dichiarato che era stato sorpreso dai suoi familiari mentre aveva un rapporto con un ragazzo, di quattro anni più giovane. Ha, infine, riferito che, proprio a causa del suo orientamento sessuale, era stato picchiato e maltrattato dai membri del Consiglio dell'Unione, al quale un suo zio lo aveva denunciato.

A seguito dell'impugnazione, si è ritenuto opportuno procedere a nuova audizione dell'interessato, per consentirgli di superare alcune contraddizioni e inconsistenze rilevabili dal verbale redatto avanti alla C.T., in ossequio al principio di cooperazione e, quanto al diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di protezione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”*

Sentito dal Tribunale ha confermato quanto dichiarato dinanzi alla Commissione ed ha precisato che: “Quando avevo 19 anni ho iniziato a capire che mi piacevano gli uomini. Prima quando ero più piccolo, non mi rendevo conto della mia sessualità. Solo quando sono cresciuto mi sono cominciato a rendere conto che preferivo gli uomini. La prima persona con cui ho avuto un rapporto si chiamava XXX, era un mio amico del mio

villaggio. Eravamo a casa sua. Io ho scoperto che lui era omosessuale in occasione di un incontro in cui, dopo aver visto un video pornografico, io ho insistito con lui per avere un rapporto sessuale. Da quel momento abbiamo cominciato ad avere una storia. Io prima non sapevo che XXX era omosessuale. Il giorno in cui mi hanno scoperto, io ero con XXX. Ci trovavamo nel giardino di casa mia. Ricordo che era estate. Mio zio ci ha scoperto mentre eravamo insieme. Prima di questo momento io non avevo mai parlato con la mia famiglia delle mie preferenze sessuali. Io avevo paura di raccontare queste cose alla mia famiglia. Da quando sono in Italia sto frequentando un'associazione che si chiama ANDDOS. Io quando vado lì incontro persone che sono come me. E' un modo per fare degli incontri. Un altro modo che utilizzo è un'applicazione sul mio telefono che si chiama GRINDR. Io sono stato rifiutato dalla mia famiglia. I miei genitori non mi vogliono più. Se tornassi in Bangladesh avrei tantissimi problemi”.

Dunque il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di omosessuale in un paese, quale il Bangladesh, nel quale sono previste gravi sanzioni di carattere penale per le persone omosessuali.

Il D.Lvo n.251 del 2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE (cd “Direttiva Qualifiche”), il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95). L’art. 2 del citato D.Lvo 251/2007 definisce **“rifugiato”** il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”* (lett. e dell’art. 2), mentre **“persona ammissibile alla protezione sussidiaria”** è il *“cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”* (lett. g dell’art 2), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall’art. 16. A norma dell’art. 14 del medesimo D.L.vo, *“ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*.

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, “requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio - che riceve un’attenuazione in funzione dell’intensità della persecuzione - incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via

indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati" (Cass. 23/8/2006 n.18353), nel procedimento caratterizzato dall'assenza di preclusioni, da un'istruttoria deformalizzata e dai maggiori poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice, chiamato a cooperare nell'accertamento dei fatti che possono condurre al riconoscimento allo straniero del diritto alla protezione internazionale (vdCass. Sez. Un., 17/11/2008, n. 27310). La Suprema Corte ha altresì precisato al riguardo che "la qualifica di rifugiato politico (...) si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta (per l'appartenenza ad un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) (...)" e "(...) la situazione socio politica o normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello "status", solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (...)" (Cass. 10/5/2011 n. 10177; conf.Cass. 20/12/2007 n. 26822).

La Commissione ha negato la protezione internazionale giacché ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del ricorrente in merito al suo orientamento sessuale e alle vicende collegate, non ravvisando, inoltre, i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art.5 TUI.

In relazione alla reale condizione di omosessualità del sig. XXX, il collegio ritiene invece che il medesimo abbia sufficientemente provato tale condizione. Premesso che in ogni caso "la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativacodicistica vigente in Italia" (Cass. civ., sez. un., 17/11/2008, n. 27310 cit.), occorre preliminarmente osservare che la valutazione di credibilità del richiedente la protezione "non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5:verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca" (così, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 14/11/2017, n. 26921; si tratta, del resto, di una metodologia prevista dalla stessa direttiva 2004/83 all'art. 4, come ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, *ABC* e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, *M. M.*).

Con particolare riferimento alla domanda di protezione per orientamento sessuale, non può non essere ricordato quanto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia nel procedimento relativo al rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria, sulla possibilità di valutare una perizia di uno psicologo forense per accertare l'orientamento sessuale di un richiedente che ponga, proprio tale orientamento, a base della domanda(sentenza 25.1.2018 nella causa C-473/16). Nella pronuncia in esame, la Corte di Giustizia ha precisato che, quando gli Stati membri valutano se un richiedente ha un fondato timore di essere perseguitato, "è irrilevante se egli possieda effettivamente la caratteristica relativa all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale all'origine della persecuzione, sempre che tale caratteristica gli si attribuisca dall'autore della persecuzione".

Ebbene, procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, l'organo giudicante è giunto alla conclusione che il racconto dell'opponente possa considerarsi credibile. Invero non solo la domanda è stata presentata tempestivamente, ma il racconto risulta circostanziato, coerente e plausibile.

In particolare, nel corso dell'audizione dinanzi al Giudice, il sig. XXX, sebbene la sua giovane età ed il suo stato di quasi analfabetismo, ha riferito con precisione del momento in cui, trovandosi vicino al suo amico XXX, ha capito, per la prima volta, che avrebbe potuto avere un rapporto sessuale un ragazzo dello stesso sesso. Con riferimento alla consapevolezza del proprio orientamento, proprio in ragione del clima fortemente repressivo ed omofobico respirato nella sua famiglia sin dalla nascita, il ricorrente si è limitato a riferire particolari del proprio vissuto personale (legati ai rapporti sessuali avuti con l'amico XXX e ai luoghi in cui gli stessi erano avvenuti) senza mostrare una particolare elaborazione della vicenda emotiva vissuta.

Più in particolare, il racconto si presenta immune da contraddizioni, sia sul piano intrinseco sia in relazione alla situazione del Paese di provenienza, aspetto che verrà esaminato nel prosieguo.

Quanto all'attendibilità intrinseca, è utile rilevare come le linee guida UNHCR sulle richieste di protezione internazionale fondate sull'orientamento sessuale e l'identità del genere del 2012, sottolineino innanzitutto che "I responsabili della decisione in merito al riconoscimento dello status devono evitare di affidarsi a stereotipi o supposizioni, ivi compresa la presenza o l'assenza di segni visibili" (punto 49) e che "La presenza o l'assenza di determinati comportamenti, o di un aspetto conforme allo stereotipo, non devono costituire un elemento che permette di stabilire che il richiedente possiede, o non possiede, un determinato orientamento sessuale o una certa identità di genere. Non esistono caratteristiche o qualità universali che identifichino le persone LGBTI, così come non ve ne sono per le persone eterosessuali. Le esperienze di vita possono essere estremamente diverse anche tra persone che provengono dallo stesso paese" (punto 60.ii)". Il documento segnala poi come "Una parte delle dichiarazioni dei richiedenti LGBTI riguarda generalmente le loro relazioni con i loro partner e la loro attrazione nei loro confronti" (vii) e ricorda che "Potrebbe essere utile approfondire se il richiedente ha contatti LGBTI, o è a conoscenza di gruppi e attività di LGBTI nei paesi di origine e di asilo" (viii). Si tratta di elementi entrambi presenti nelle dichiarazioni del ricorrente, idonei a rafforzarne la credibilità.

Per quanto concerne poi l'attendibilità delle dichiarazioni in relazione alla situazione del Paese di provenienza, basti osservare come la stessa Commissione Territoriale, nel provvedimento opposto, ha evidenziato che le fonti consultate hanno confermato persecuzioni a danno delle persone LGBT ed un clima omofobico e repressivo nei confronti delle stesse, che si esplica anche attraverso la previsione di gravi sanzioni di carattere penale (cfr., in particolare, che, alla Sezione 377 del Codice Penale del Bangladesh, prevede che "chiunque abbia volontariamente un rapporto carnale contro l'ordine della natura con qualsiasi uomo, donna o animale, è punito con la reclusione a vita, o con la reclusione per un periodo che può estendersi fino a dieci anni unito a una multa"). Sebbene l'US DoS, 2016 Country Reports on Human Rights Practices – Bangladesh (3.3.2017) abbia rilevato come la Sezione 377 non venga applicata, spesso la stessa viene utilizzata per intimidire le coppie gay. L'art. 54 del codice di procedura penale – che prevede che la polizia possa arrestare una persona senza un mandato d'arresto – come risulta dal OFPRA Report 2015, viene usato proprio per arrestare le persone LGBT (cfr. più diffusamente, il rapporto EASO sulla situazione del Bangladesh, aggiornato al 2017, consultabile al seguente link <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/coi-bangladesh-dec-2017.pdf>).

Verificata la credibilità dell'opponente, si rileva qui come i fatti narrati integrino il rischio di persecuzione diretta dell'opponente, in quanto appartenente ad un particolare gruppo sociale, ai sensi del già citato art. 2 D.Lvo 251/2007 (cfr. al riguardo la sentenza della Corte di giustizia del 7 novembre 2013, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, X, Y e Z,

che ha stabilito il principio secondo cui “l’esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire undeterminato gruppo sociale”).

Al riguardo occorre considerare come l’esame volto a valutare se sussiste un “fondato timore di persecuzione” sulla base dell’orientamento sessuale di una persona deve fondarsi su dati fattuali, e considerare sia le circostanze del caso individuale, sia quelle legate al contesto. Quanto al primo profilo, come emerge dal racconto dell’opponente, giudicato attendibile, possono certamente essere considerati atti persecutori quelli compiuti dai familiari e dai membri del Consiglio dell’Unione (i quali sono giunti a picchiare brutalmente il ricorrente). È assodato infatti che “qualora la disapprovazione della famiglia o della comunità si manifesti attraverso minacce di violenze fisiche gravi, o addirittura di assassinio da parte dei familiari o della comunità in nome dell’“onore”, chiaramente allora essa andrebbe considerata una forma di persecuzione” (punto 23 linee guida cit.).

Come è noto, nelle situazioni in cui la minaccia di subire un’offesa provenga da attori non statali, sussiste persecuzione nel caso in cui lo Stato non possa o non voglia fornire protezione contro tale offesa. Ebbene, la presenza di leggi che sanzionano penalmente le relazioni tra persone dello stesso sesso è solitamente indice del fatto che non viene garantita protezione alle persone LGBTI (punto 36, linee guida cit.). È evidente, infatti, che laddove il Paese d’origine mantenga leggi di questo tipo, sia irragionevole aspettarsi che il richiedente cerchi la protezione statale contro ciò che, secondo quanto stabilisce la legge, rappresenta un reato.

Agli atti di persecuzione commessi da attori non statali, si affianca di conseguenza una persecuzione da parte dello Stato, perpetrata attraverso la previsione di sanzioni penali in caso di relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso e l’applicazione delle leggi in materia, ma anche mediante danni inflitti da funzionari statali o sotto il controllo dello Stato, come la polizia o l’esercito. Anche gli atti individuali di funzionari “disonesti” possono infatti essere considerati come persecuzione statale, specialmente nel caso in cui il funzionario in questione sia un membro della polizia o di altre agenzie che avrebbero il compito di proteggere le persone.

Giova anche evidenziare che l’elemento del “timore” si riferisce non soltanto alle persone nei confronti delle quali tali leggi sono già state applicate, ma anche ai soggetti che desiderano evitare il rischio che queste leggi vengano applicate nei loro confronti.

Sotto quest’ultimo profilo, occorre rilevare che la sanzione penale degli atti omosessuali come prevista anche in Bangladesh, Paese di provenienza dell’opponente, costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale sancito dalla nostra costituzione, dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – vincolante in questa materia – di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva, aspetto fondamentale dell’identità umana (Cass. civ., sez VI, ord. 20 settembre 2012, n. 15981) e pone i cittadini omosessuali in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta (Cass. civ., 5 marzo 2015, n. 4522).

Stante la situazione come sopra illustrata, è del tutto verosimile che il ricorrente, il cui orientamento omosessuale è divenuto di pubblico dominio nella comunità di appartenenza, possa correre il rischio effettivo di subire persecuzioni e danni alla propria incolumità a causa di ciò nel suo Paese.

Pertanto, per i motivi sopra esposti, ricorrono i presupposti per attribuire al ricorrente lo status di rifugiato.

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l’amministrazione statale convenuta – la quale peraltro, non essendosi costituita, in sostanza non ha contrastato affatto la domanda – andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.PR. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, pronunciando sull'opposizione ex artt. 35 D.Lvo n.25/2008 proposta con il ricorso depositato il XXX da XXX nei confronti del Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Torino, avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla predetta Commissione Territoriale il XXX e notificato all'opponente il giorno XXX, con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, *contrariis reiectis*, così provvede:

- Riconosce a XXX, nato in Bangladesh il XXX, CUI XXX - lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 ss. D.Lvo. n. 251/2007;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 31.1.2018.

Il Giudice est.

Il Presidente